



ATTO N. 999/BIS

**Relazione della I Commissione Consiliare Permanente
AFFARI ISTITUZIONALI E COMUNITARI**

***Relatore Presidente Massimo Buconi
Relazione ai sensi dell'art. 27, comma 6 del Regolamento interno***


SUL

DISEGNO DI LEGGE

***"Ulteriori integrazioni della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 30
(Sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia)"***

Approvato dalla III Commissione consiliare permanente il 7 gennaio 2013

Trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale il 9 gennaio 2013



COMUNICAZIONE DELLA III COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Si comunica che la III Commissione consiliare permanente nella seduta tenutasi in data 7 gennaio 2013, ha esaminato in sede referente, ai sensi dell'articolo 28, comma 2 del Regolamento interno, l'atto n. 999; ha apportato alcune modifiche ed ha espresso a maggioranza dei Consiglieri presenti e votanti parere favorevole sul testo che si propone.

Inoltre ha nominato quale relatore al Consiglio il Presidente Massimo Buconi ed ha autorizzato lo svolgimento orale della relazione ai sensi dell'articolo 27, comma 6 del Regolamento interno.

Si chiede l'iscrizione dell'atto stesso all'ordine del giorno dei lavori della prossima seduta del Consiglio regionale.



IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTA la legge regionale 22 dicembre 2005, n. 30;

VISTO il disegno di legge, proposto dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1117 del 24 settembre 2012, depositato alla Presidenza del Consiglio regionale in data 3 ottobre 2012 e assegnato in pari data per competenza, in sede redigente, alla III Commissione consiliare permanente ed al Comitato per la Legislazione ai sensi dell'articolo 39 del Regolamento suddetto, concernente: "Ulteriori integrazioni della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 30 (Sistema integrato dei servizi socio – educativi per la prima infanzia)" (ATTO N. 999);

ATTESO che la proposta di legge è rimessa alla discussione ed approvazione del Consiglio regionale secondo il procedimento ordinario, ai sensi dell'articolo 28, comma 2 del Regolamento interno;

VISTO l'articolo 39, comma 5, lettera a) e l'articolo 30 del Regolamento interno;


VISTI gli emendamenti presentati in Commissione ed approvati;

UDITA la relazione della III Commissione consiliare medesima illustrata oralmente, ai sensi dell'articolo 27, comma 6 del Regolamento interno, dal Presidente Massimo Buconi (ATTO N. 999/BIS);

VISTO lo Statuto regionale;

VISTO il Regolamento Interno del Consiglio regionale;

*con votazione articolo per articolo, nonché
con votazione finale sull'intera legge che ha
registrato voti favorevoli, voti
contrari e voti di astensione, espressi nei
modi di legge dai Consiglieri presenti e
votanti*



DELIBERA

— di approvare la legge regionale concernente: "Ulteriori integrazioni della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 30 (Sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia)", composta di n. 2 articoli nel testo che segue:

TESTO PROPOSTO DALLA GIUNTA REGIONALE	TESTO APPROVATO DALLA III COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
Art. 1 (Integrazione alla l.r. 30/2005)	Art. 1 (Integrazione alla l.r. 30/2005)
1. Dopo il comma 7 dell'articolo 16 della legge regionale 30/2005 sono aggiunti i seguenti commi: <i>"7-bis. I Comuni effettuano periodicamente una ricognizione di tutte le autorizzazioni al funzionamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, pubblici e privati, rilasciate ai sensi delle disposizioni vigenti, anche al fine di verificare il possesso dei requisiti necessari al funzionamento stesso.</i> <i>7-ter. Sulla base delle risultanze delle ricognizioni e delle verifiche di cui al comma 7-bis, i Comuni possono concedere ai soggetti gestori dei servizi un congruo termine, comunque non superiore a tre anni, per gli eventuali adeguamenti, tenuto conto degli interventi da realizzare e fermo restando il possesso dei requisiti minimi di sicurezza."</i>	1. idem udem
Art. 2 (Norma transitoria)	Art. 2 (Norma di prima applicazione)
1. In sede di prima applicazione, la ricognizione delle autorizzazioni al funzionamento di cui al comma 7-bis dell'articolo 16 della l.r. 30/2005, aggiunto dall'articolo 1 della presente legge, è effettuata dai Comuni entro il 31 dicembre 2012.	1. In sede di prima applicazione, la ricognizione delle autorizzazioni al funzionamento di cui al comma 7-bis dell'articolo 16 della l.r. 30/2005, aggiunto dall'articolo 1 della presente legge, è effettuata dai Comuni entro il 31 marzo 2013.